

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER LA REALIZZAZIONE, NEL TRIENNIO 2023/2025, DEL CONCORSO REGIONALE "VIAGGI DELLA MEMORIA PER LA SCUOLA", RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

TRA

Regione Lombardia (di seguito, per brevità, Regione) – Codice Fiscale n. 80050050154, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1 – rappresentata dal Direttore generale della Direzione generale *Istruzione, Formazione, Lavoro*.

E

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (di seguito, per brevità,USR) – Codice Fiscale n. 97254200153, con sede legale in Milano, via Polesine, 13 – rappresentato dal Direttore generale.

La Regione e l'USR sono di seguito definite anche "Parte", singolarmente, e "Parti" congiuntamente.

VISTI

- la legge n. 241 del 30 luglio 1990 e successive modificazioni, che all'articolo 15 prevede la possibilità, per le Amministrazioni pubbliche, di concludere tra loro Accordi, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle Scuole di ogni ordine e grado;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni, che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle Istituzioni scolastiche;
- l'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti delle Scuole secondarie;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul Diritto allo Studio e all'Istruzione*", che disciplina il *Sistema nazionale di Istruzione*, costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti locali;
- l'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che dispone l'obbligo di Istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento – entro il diciottesimo anno di età – di un Titolo di studio di Scuola secondaria superiore o di una Qualifica professionale di durata almeno triennale;
- i decreti del Presidente della Repubblica n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010 nonché n. 92 del 24 maggio 2018, concernenti rispettivamente i regolamenti di riordino degli Istituti tecnici, dei Licei e degli Istituti professionali;
- la legge n. 107 del 13 luglio 2015 "*Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" e successivi regolamenti di attuazione.
- la legge n. 92 del 20 agosto 2019 "*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*" e le relative Linee Guida;

RICHIAMATI

- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "*Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia*", così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 ("*Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei Sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro in Regione Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul Sistema di Istruzione e Formazione e 22/2006 sul Mercato del Lavoro*");
- il DDUO n. 12550 del 20 dicembre 2013, "*Approvazione delle indicazioni regionali per l'Offerta formativa dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. n. 19/2007)*";
- il DDS n. 7214 del 28 luglio 2014, "*Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'Offerta di Istruzione e Formazione professionale di secondo ciclo delle Regione Lombardia in attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013*";
- la DGR n. 6696 del 18 luglio 2022 "*Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione professionale nonché dei Servizi per il lavoro-revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 – N. IX/2412, N. IX/2861 del 18 febbraio 2020 e N. XI/5030 del 12/7/2021*" ed i successivi decreti attuativi;

PREMESSO CHE

- A. il valore della memoria storica pubblica trova nella partecipazione delle studentesse e degli studenti un ambito privilegiato;
- B. i diritti-doveri di cittadinanza si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale e politica;

- C. nel corso degli anni, si sono rilevate una sempre crescente attenzione ed una partecipazione delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a progetti ed attività formative inerenti alla valorizzazione della memoria del Novecento europeo, utilizzando metodologie educative innovative anche ed attraverso i così detti viaggi nei luoghi di memoria storica;
- D. la Regione, in ottemperanza all'articolo 5 del proprio Statuto di Autonomia (Legge regionale statutaria n. 1 del 30 agosto 2008), garantisce l'apporto dei Soggetti della sussidiarietà orizzontale e delle Autonomie funzionali nella programmazione e realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;
- E. la legge regionale n. 19/2007, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 30/2015, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, delinea il Sistema unitario di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia e promuove la collaborazione tra Istituzioni, quale mezzo per l'integrazione delle politiche a favore dello sviluppo dell'eccellenza lombarda;
- F. la legge n. 107/2015 afferma il ruolo centrale delle Istituzioni scolastiche nella società della conoscenza ed individua come obiettivi formativi prioritari, tra i tanti, la valorizzazione della Scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare ed aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità;
- G. la legge regionale n. 10/2022 è volta a promuovere i "*Viaggi della Memoria*", visite didattiche, in presenza o in modalità virtuale, presso uno dei "*Luoghi della Memoria*" del territorio regionale, nazionale ed estero effettuate da studenti e personale docente degli Istituti scolastici e delle Istituzioni formative di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito, per brevità, CFP), con l'obiettivo di preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi correlati alla storia italiana ed europea del Novecento e promuovere una riflessione sul significato della memoria per la comprensione del presente, sviluppando e consolidando le competenze di cittadinanza delle giovani generazioni e rafforzando altresì negli studenti la consapevolezza dei valori universali di libertà, uguaglianza e partecipazione democratica nonché il contrasto ad ogni forma di autoritarismo, totalitarismo, e negazionismo;
- H. la legge regionale n. 10/2022 prevede, in particolare:
- all'articolo 3, che la Regione conceda contributi finanziari finalizzati a sostenere, mediante compartecipazione alla spesa, l'organizzazione dei "*Viaggi della Memoria*" e che possano accedere ai contributi regionali, previa presentazione di un progetto, le Scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado statali e paritarie nonché gli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (CFP), anche in partenariato con Enti locali, altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni territoriali senza scopo di lucro;
 - all'articolo 4, che la Giunta regionale – previo parere della Commissione consiliare competente – definisca le modalità attuative della legge stessa ed, in particolare, i criteri di valutazione dei progetti, che tengano conto del numero di Istituzioni scolastiche e di studenti coinvolti nel progetto (con priorità per gli Istituti coinvolti per la prima volta), della condivisione del progetto con Enti locali, altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni territoriali senza scopo di lucro nonché della produzione di materiale preparatorio e di approfondimento idoneo alla diffusione in rete;
- I. l'USR, quale ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, svolge le seguenti funzioni:
- assegna priorità a bisogni, interessi ed aspirazioni degli studenti e delle loro famiglie, nell'ottica di una Formazione di alto livello;

- favorisce le Autonomie scolastiche e la loro interazione con le Autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli Enti pubblici e le Associazioni del territorio per la definizione e la realizzazione di un Piano formativo integrato, rispondente ai bisogni dell'utenza ed alle vocazioni locali;
- ricerca le condizioni per realizzare nelle Istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 59/1997, la massima flessibilità organizzativa, la tempestività e l'efficacia degli interventi, anche attraverso l'apporto costruttivo di Soggetti e risorse diversi, presenti a livello territoriale;
- riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una Scuola moderna, capace di mettere al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente, di creare, attraverso il protagonismo dei giovani, le migliori condizioni per un apprendimento efficace;
- promuove, con specifiche azioni, il coordinamento tra le diverse risorse del territorio in ordine alla didattica della storia, valorizzando l'approccio diretto ai documenti, la conoscenza e l'esperienza degli archivi e dei luoghi della memoria, tramite azioni formative che consentano agli studenti di riconoscere il valore culturale della storia e del suo studio;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

In attuazione della legge regionale n. 10/2022, la Regione e l'USR attivano una collaborazione per il triennio 2023/2025 (di seguito, Accordo), ai fini della realizzazione del concorso (di seguito, Concorso) denominato "*Viaggi della Memoria per la Scuola*", rivolto agli studenti degli Istituti scolastici statali e paritari e delle Istituzioni formative che erogano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (CFP).

Il Concorso, che riconosce un contributo economico (di seguito, Premio) erogato dalla Regione a titolo di compartecipazione, è volto a promuovere la realizzazione – da parte degli Istituti scolastici e formativi lombardi (anche in partenariato con Enti locali ed altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni presenti sul territorio) – di iniziative progettuali che valorizzino percorsi di studio e conoscenza e che propongano riflessioni sugli avvenimenti storici del Novecento, con riferimento ad eventi, personalità, simboli, temi specifici o luoghi regionali, nazionali e internazionali, fornendo chiavi di lettura del passato e del presente.

Articolo 3 – Attività di collaborazione e caratteristiche del Concorso

La Regione e l'USR, nell'ambito del rapporto di collaborazione, si impegnano a promuovere e realizzare il Concorso "*Viaggi della Memoria per la Scuola*" per il triennio 2023/2025.

Per partecipare al Concorso, gli studenti devono predisporre un elaborato finalizzato alla conoscenza ed all'approfondimento di determinati avvenimenti, luoghi e testimonianze

della storia del Novecento, che saranno oggetto di visita, incontro e conoscenza personale.

Articolo 4 – Modalità di collaborazione

La Regione e l'USR, per la realizzazione del Concorso, condividono che, per ciascuna annualità di durata del presente Accordo, sarà definita, d'intesa tra le Parti, una proposta di regolamento, approvata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 10/2022. Tale regolamento disciplina le caratteristiche del Concorso, i destinatari ed i criteri di selezione delle proposte progettuali.

Le altre attività di collaborazione tra le Parti sono suddivise come sottoindicato.

La Regione si impegna a:

- favorire la più ampia diffusione del Concorso fra i CFP, sollecitando la loro adesione all'iniziativa;
- designare uno più membri della Giuria;
- ricevere le candidature di tutti i partecipanti al Concorso;
- approvare gli esiti della valutazione;
- assegnare agli studenti il Premio in occasione di una Giornata dedicata;
- definire le regole per la protezione dei dati;
- raccogliere il consenso per il trattamento dei dati degli studenti, per il tramite delle Istituzioni scolastiche e dei CFP di appartenenza.

L'USR si impegna a:

- nominare una Commissione (di seguito, Giuria), d'intesa con la Regione, con il compito di valutare le candidature pervenute;
- promuovere la partecipazione delle Istituzioni scolastiche lombarde al Concorso, mediante la comunicazione e diffusione attraverso i propri canali istituzionali (sito istituzionale web e pagine dedicate);
- designare uno più membri della Giuria;
- promuovere ed organizzare la partecipazione delle Istituzioni scolastiche e dei loro studenti alla Giornata individuata per la consegna dei Premi;
- individuare, per ciascun periodo finanziato, l'Istituzione scolastica che avrà il compito di liquidare alle Istituzioni scolastiche e formative i Premi dei vincitori del Concorso "*Viaggi della Memoria per la Scuola*".

Articolo 5 – Risorse finanziarie e modalità di liquidazione

La Regione mette a disposizione, nel triennio 2023-2025, la somma complessiva di euro 520.000,00, come stanziato dalla legge regionale di Bilancio 2023/2025 (n. 35/2022).

Le risorse saranno erogate sotto forma di Premio annuale, quale quota di compartecipazione alla realizzazione dei progetti vincitori del Concorso "*Viaggio della Memoria*".

L'importo sarà erogato dalla Regione per il tramite di un'Istituzione scolastica, a tal fine appositamente individuata dall'USR.

Tale Istituzione scolastica, per svolgere la funzione di liquidazione del suddetto Premio, percepirà una somma annua di euro 3.000, a titolo di rimborso spese

La spesa a carico della Regione, di cui al presente articolo, si configura quale contributo per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni svolte dall'USR nei confronti di Regione medesima.

Le somme erogate sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Articolo 6 – Composizione della Giuria

La Giuria è nominata dall'USR e sarà composta da 9 componenti come segue:

- due componenti designati dalla Regione, in rappresentanza della Direzione Generale competente;
- due componenti designati dall'USR, uno dei quali sarà il coordinatore della Giuria;
- due componenti individuati dall'USR tra i docenti delle Scuole secondarie;
- due componenti individuati dalla Regione tra i docenti delle Istituzioni formative dell'Istruzione e Formazione Professionale;
- un componente nominato dall'USR tra soggetti, esterni al mondo delle Istituzioni scolastiche e formative, che si sono distinti per l'impegno culturale nella diffusione della memoria, mediante, ad esempio, la pubblicazione di libri o l'organizzazione di iniziative pubbliche sul tema della memoria novecentesca o che hanno pregressa esperienza nell'organizzazione di iniziative per le Scuole sul tema.

Articolo 7 – Responsabili dell'Accordo

La Regione indica, quale proprio responsabile della collaborazione, il Direttore generale *pro tempore* della Direzione generale competente in materia di Istruzione e Formazione. Il Responsabile operativo per la Regione è il Dirigente *pro tempore* della Struttura regionale competente in materia di Istruzione.

L'USR indica, quale proprio responsabile della collaborazione, il proprio Direttore generale *pro tempore*, con funzioni di coordinatore generale per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo. Il Responsabile operativo per l'USR è il Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio V.

Articolo 8 – Validità dell'Accordo

Il presente Accordo ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 9 – Modifiche dell'Accordo

D'intesa tra le Parti, il presente Accordo potrà essere oggetto di modifica o integrazione per ogni ulteriore operazione si rendesse necessaria al raggiungimento delle finalità dello stesso.

Articolo 10 – Riservatezza

Nel corso della collaborazione, l'USR potrà avere accesso ai dati ed alle informazioni disponibili presso la Regione e si impegna ad utilizzare i dati raccolti dalla Regione esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

L'USR garantisce che il proprio personale delegato allo svolgimento della collaborazione mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata il segreto per quanto concerne le informazioni ed i documenti riservati della Regione o delle Istituzioni scolastiche o dei CFP coinvolti nell'iniziativa, dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell'ambito del presente Accordo.

La Regione, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di collaborazione oggetto del presente Accordo per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero comunicati dallo stesso coordinatore generale o dai suoi collaboratori per la realizzazione delle attività, in virtù del presente Accordo e che non costituiscano l'oggetto dell'Accordo stesso.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente.

La Regione, in qualità di Titolare del trattamento, procederà – con successi provvedimenti – a valutare i diversi livelli di responsabilità.

Articolo 12 – Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

Le Parti dichiarano di conoscere il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia, approvato con DGR n. 1063 del 12 dicembre 2013 ed adottato con la DGR n. 1290 del 30 gennaio 2014, reperibile sul sito istituzionale (www.regione.lombardia.it).

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 54 del DLgs n. 165/2001 o dal Codice di comportamento dei dipendenti di Regione Lombardia comporta la risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell'articolo n. 1456 del Codice Civile.

Articolo 13 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente Accordo.

Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una Parte contro l'altra in relazione al presente Accordo, per la quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole tra le Parti contraenti, è competente il Foro di Milano.

Articolo 14 – Ulteriori disposizioni

Il presente atto è esente da tasse ed imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque titolo – ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 – ed è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del dell'articolo 15, comma 2bis, della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

La data di sottoscrizione coincide con la data di ricezione al server di posta certificata di Regione Lombardia dell'Accordo sottoscritto per accettazione dall'USR.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Sottoscritto digitalmente ex articolo 24 DLgs n. 82/05

Per Regione Lombardia

Direzione Generale *Istruzione, Formazione, Lavoro*

Il Direttore Generale, Paolo Mora

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Il Direttore Generale, Lucina Volta